

Oggetto: Notifica per pubblici proclami. Ricorso e motivi aggiunti R.G. 698/2015 innanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Terza. Confederazione Italiana Esercenti Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi – Regionale della Campania c/ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e Confederazione Italiana Esercenti Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi – Prov. le Napoli

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione Terza. Ricorso n. 698/2015 integrato da motivi aggiunti.
2. Nominativo della parte ricorrente: Confederazione Italiana Esercenti Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi – Regionale della Campania (in siglia, Confersercenti Campania), c.f.: 94154910635.
3. Provvedimenti impugnati: Deliberazione della C.C.I.A.A. di Napoli n. 102 del 9.9.2014, pubblicata il 19.11.2014, nella parte in cui dichiara non finanziabile il progetto denominato “Campagna contro il fenomeno della contraffazione”, presentato dalla ricorrente nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di agevolazioni finanziarie – annualità 2013 – art. 3 lettera C) del Regolamento camerale; tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e, in particolare, il verbale di valutazione del progetto da parte dell’apposita Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 7 del bando, nonché tutte le operazioni e fasi di valutazione poste in essere dalla suddetta Commissione. Con i motivi aggiunti: scheda di valutazione del progetto da parte dell’apposita Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 7 del bando, allegata alla nota senza data inviata al Segretario Generale e al Presidente dell’Ente Camerale, acquisto al protocollo generale dell’Ente in data 4.9.2014 al n. 0025655-10.4, nonché tutte le operazioni e fasi di valutazione poste in essere dalla suddetta Commissione.
4. Soggetti controinteressati, individuati negli organismi ammessi alle agevolazioni finanziarie ex art.3, lett. C) del Regolamento camerale come da graduatoria approvata con la deliberazione n. 102 del 9.9.2014: CONFCOMMERCIO; CONFESERCENTI NAPOLI, UNIMPRESA; UNIONE INDUSTRIALI; CNA; COLDIRETTI NAPOLI; CONFAGRICOLTURA NAPOLI; UGL; AICAST; CLAAI; COMPAGNIA OPERE CAMPANIA; FEDERALBERGHI CAMPANIA; FEDERALBERGHI NAPOLI; ACEN; AMPI NAPOLI; ANRC; ASSOCAMPANIA ; CASARTIGIANI; CISL; FAITA CAMPANIA; FISASCAT CISL CAMPANIA; ACAI NAPOLI; ACCSEA – CONFETRA; ASCOM di TORRE DEL GRECO; ASSARCO; ASSOUTENTI CAMPANIA; CONFAPI NAPOLI; CONFARTIGIANATO NAPOLI; CONFCOOPERATIVE; FIAVET CAMPANIA – BASILICATA; LEGACOOOP; UCI; UIL TuCS CAMPANIA.
5. Richieste conclusionali della ricorrente: Annullamento degli atti impugnati.

Con ricorso iscritto al n. R.G. 698/2015, notificato alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Napoli, quale resistente, e alla Confederazione Italiana Esercenti Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi – Provinciale di Napoli, quale controinteressata, la Confederazione Italiana Esercenti Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi – Regionale della Campania ha chiesto l’annullamento della deliberazione della C.C.I.A.A. di Napoli n. 102 del 9.9.2014 nella parte in cui dichiara non finanziabile il suo progetto denominato “Campagna contro il fenomeno della contraffazione”, presentato nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione di agevolazioni finanziarie – annualità 2013; degli atti connessi, in particolare del verbale di valutazione del progetto da parte della Commissione all’uopo istituita e di tutte le operazioni di valutazione poste in essere dalla Commissione; ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente. A sostegno del gravame la ricorrente ha esposto in fatto di aver partecipato all’avviso pubblico, bandito dalla CCIAA di Napoli, per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma tecnica della sovvenzione per l’annualità 2013 a valere sull’art. 3 lett C) del Regolamento Camerale per l’erogazione degli ausili finanziari, nei limiti di € 3.800.000,00 costituenti, secondo l’art. 2, la dotazione finanziaria del bando, aperto a soggetti senza scopo di lucro maggiormente rappresentativi di interessi diffusi, anche settoriali, a tutela del sistema delle imprese del territorio, dei consumatori e dei lavoratori, ed aventi rilevanza a livello nazionale e/o particolare specificità nel sistema economico della Provincia di Napoli. Trovandosi nel possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione, la ricorrente depositava in data 23 dicembre 2013 il progetto denominato “Campagna contro il fenomeno della contraffazione”, ispirato ai principi di cui alla relazione previsionale e programmatica per le attività 2013 della CCIAA di Napoli. Superato il preliminare controllo di ammissibilità, il progetto non veniva ammesso al finanziamento

richiesto di € 70.000,00 poiché, come risultava dall'allegato B della deliberazione impugnata, aveva riportato un punteggio (15) insufficiente per l'accesso alla sovvenzione. Rilevava, altresì che, alla stregua dei criteri di valutazione fissati dal bando, il punteggio assegnatole era frutto di una valutazione viziata di irragionevolezza ed arbitrarietà, che inficiava la deliberazione impugnata. Evidenziava, infine, che l'ammissione al finanziamento di n. 88 progetti per complessivi € 2.891.921,02 non esauriva la dotazione finanziaria del bando, pari a complessivi € 3.800.000,00. Deduceva, in punto di diritto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 dell'avviso pubblico per la concessione di agevolazioni finanziarie – annualità 2013 – Art. 3 Lettera C) del Regolamento CCIAA, l'eccesso di potere (per sviamento, errore di fatto, difetto di istruttoria, vizio della motivazione, erroneità, illogicità manifesta ed altre figure sintomatiche), lamentando che il suo elaborato, coerente con gli obiettivi della Relazione previsionale e programmatica per le attività camerali del 2013, era stato oggetto di una valutazione errata e superficiale, conseguenza di una istruttoria condotta in maniera del tutto empirica. A seguito della produzione di documenti da parte della resistente, il ricorso originario è stato integrando con motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato specificamente, chiedendone l'annullamento, la scheda di valutazione del progetto da parte della Commissione ad hoc istituita ai sensi dell'art. 7 del bando, allegata alla nota senza data inviata al Segretario generale e al Presidente della CCIAA di Napoli ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 4.9.2014 al n. 0025655-10.4, nonché tutte le operazioni e fasi di valutazione poste in essere dalla Commissione. Esponeva, in fatto, che la nota impugnata, costituente l'unico documento riguardante in maniera diretta la valutazione del suo progetto, era inidonea ad assolvere l'obbligo motivazionale proprio di ogni determinazione provvedimento dell'amministrazione, poiché la succinta relazione, pur esprimendo le motivazioni della non finanziabilità, non consentiva di ricostruire l'iter logico seguito per pervenire al giudizio finale. Deduceva, in diritto, la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90, poiché la sola indicazione del punteggio finale e non anche dei voti parziali attribuiti a ciascuno dei parametri di valutazione individuati dalla griglia prevista dal bando, non manifestava la motivazione del giudizio tecnico devoluto alla commissione di valutazione, lasciando così sussistere l'eccepito difetto di motivazione. Rilevava altresì, la violazione dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per errore di fatto; per contraddittorietà, irragionevolezza e arbitrarietà, per disparità di trattamento. Sotto questo profilo la ricorrente evidenziava che nessuno dei documenti depositati dalla CCIAA di Napoli, afferenti le fasi di valutazione del suo progetto, conteneva elementi che consentissero di affermare che l'esame dell'elaborato fosse stato effettuato attraverso la puntuale applicazione di tutti i criteri previamente stabiliti e con l'attribuzione dei relativi punteggi e che, anzi, dalla nota di trasmissione alla resistente dei lavori della Commissione, risultava evidente che il suo progetto fosse stato valutato limitatamente alle lettere C), D), E), F), M) della griglia dei criteri stabiliti all'art. 7 n. 2 del bando. Deduceva, altresì, il difetto di istruttoria, perché le valutazioni analitiche riguardavano solo 6 dei 13 criteri componenti la griglia, e il deficit motivazionale, in ossequio al principio di formazione giurisprudenziale che ritiene assolto l'onere della motivazione solo quando il punteggio numerico attribuito sia reso scomponibile attraverso il riferimento ai singoli criteri descritti nella griglia di valutazione. Evidenziava, ancora, che questo limitato esame determinava una disparità di trattamento con gli altri partecipanti per i quali era stata applicata la griglia nella sua interezza. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.

Con ordinanza collegiale n. 02043/2015 Reg. Prov. Cau., depositata il 19.11.2015, il T.A.R. Campania - Sez. III, onerata nuovamente la C.C.I.A.A. resistente di depositare nel termine di 30 giorni una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti in ordine al punteggio assegnato alla ricorrente con riferimento ai criteri di valutazione previsti dall'art. 7 del bando e delle valutazioni di massima articolate dalla commissione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi alle agevolazioni finanziarie ex art 3), lett. c) del Regolamento Camerale inseriti nella graduatoria approvata con delibera n. 102 del 9.9.2014, autorizzando la notificazione per pubblici proclami del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza in discorso con le seguenti modalità: a) "deposito degli atti da notificare presso il Comune di Napoli; inserzione nel B.U. Regione Campania di apposito avviso contenente il riferimento all'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, al numero di Registro Generale del procedimento giurisdizionale, al nominativo della parte ricorrente, agli estremi dei provvedimenti impugnati ed al loro contenuto, ai nominativi dei soggetti interessati (così come desumibili dalla graduatoria approvata con delibera n. 102 del 9.9.2014), ad un riasunto del ricorso e dei motivi

aggiunto, alla presente ordinanza e al suo disposto, nonché alle richieste conclusionali formulate dal ricorrente “; b) pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio del medesimo avviso con il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza; al riguardo la Camera di Commercio è tenuta a provvedere all’inserimento sul proprio sito Internet dei relativi atti, su istanza della ricorrente, rilasciando apposita attestazione dell’intervenuta pubblicazione, con l’impegno a non rimuovere gli atti stessi dal sito web sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale amministrativo. Ha disposto, altresì, che le menzionate notificazioni dovranno essere compiute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che le dispone e che nei venti giorni successivi all’ultima delle notificazioni dovrà essere depositata presso la segreteria del T.A.R. la prova delle avvenute notifiche. Ha, infine, fissato al 5 aprile 2016 l’udienza per la decisione nel merito della causa.

Il testo integrale del ricorso e dei dei motivi aggiunti è consultabile sul sito Internet della Camera di Commercio di Napoli.

Avvocato Tommaso Parisi